



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 06 – 15 LUGLIO 2026

Riunione del 6 Luglio 2026

131.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **S.S. ALBARO VOLLEY GENOVA** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **P. S. V.** in qualità di Presidente p.t. della S.S ALBARO VOLLEY GENOVA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice-Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

ALBARO VOLLEY GENOVA (03.008.0175) - *in persona del suo Presidente p.t. - violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, degli artt 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dell'art. 18 Statuto FIPAV, 18, 28 e 61 R.A.T. FIPAV, degli artt 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per non aver provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, in favore e come richiesto dalla società Sportandgo SSDRL, per effetto ed in conseguenza del tesseramento delle atlete D. V. e I. V.;*

P. S. V. *per la violazione dell'art.75 n. 2 reg. Giur. per i fatti contestati sub A) alla società Albaro Volley Genova della quale è Presidente e legale rappresentante;*

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 8/5/2026 con il quale il sodalizio Sport and Go SSDRL segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento, da parte della SS ALBARO VOLLEY GENOVA, del premio di compensazione dovuto a seguito del tesseramento delle atlete V. D. e V. I. che tempestivamente avevano esercitato il recesso dall'originaria società vincolante.

Ricevuta con nota del 22 Maggio 2026 dell'Ufficio Tesseramento la conferma delle informazioni contenute nell'esposto – *i.e.* importo da versare a titolo di premio di compensazione pari ad € 105,00



per l'atleta V. D. e ad € 210,00 per l'atleta V. I. – la Procura notificava l'atto di conclusioni delle indagini.

Non avendo gli incolpati svolto alcuna attività difensiva, la Procura Federale deferiva gli stessi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 6/7/2026.

In tale sede il rappresentante della Procura federale, avv. Marco Altobelli, riportandosi all'atto di deferimento correttamente notificato, insisteva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare dei prevenuti chiedendo di applicare a carico degli stessi idonea sanzione.

Compariva, altresì, il sig. V. P. S. in proprio e n.q. di Presidente del sodalizio incolpato il quale riferiva di aver corrisposto, seppur in ritardo, le somme dovute.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere documentalmente provato oltre a non essere stato in alcun modo contestato da parte dei prevenuti.

Quest'ultimi hanno fornito - solo in occasione dell'udienza - la prova della corresponsione del premio di compensazione in questione (*i.e.* somma complessiva di € 315,00) in favore della Sport and Go SSDRL.

Tale pagamento, tuttavia, è intervenuto con bonifico bancario disposto in data 12/6/2026 e quindi solo a seguito dell'atto di conclusione delle indagini e (soprattutto) dell'atto di deferimento notificati da parte della Procura Federale rispettivamente in data 26/5/2026 e 10/6/2026.

Tale tardivo adempimento non è idoneo a scriminare la condotta antiregolamentare del sodalizio e del Presidente V. P. S. assumendo, tuttavia, rilevanza nella determinazione della misura della emenda sanzionatoria da comminare agli stessi.

In tal modo argomentando, accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati per gli addebiti agli stessi ascritti ed avuto riguardo del (non tempestivo) pagamento effettuato, il Collegio ritiene congruo irrogare la sanzione come da dispositivo.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato V. P. S., n.q. di Presidente p.t. della S.S. ALBARO VOLLEY GENOVA per mesi due e la sanzione della multa di €



100,00 (cento/00) a carico della S.S. ALBARO VOLLEY GENOVA in persona del Presidente
l.r.p.t.

Roma, 12 Luglio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 Luglio 2026